

III. ORGANI SOCIALI - Elezione

1. Incompatibilità

Non possono ricoprire cariche sociali le persone indicate nell'art. 16 dello Statuto del CSV Lazio (*requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali. Divieto di ricoprire cariche sociali*)

Ogni componente degli organi sociali è tenuto a comunicare tempestivamente la presenza di condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dal presente Regolamento, nonché a segnalare tempestivamente eventi o situazioni che possano incidere sulla propria onorabilità ed indipendenza, così come la variazione dei requisiti personali richiesti.

Analogo obbligo è in capo al candidato alle cariche sociali.

2. Candidature Organi Sociali: Comitato Direttivo, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Garanti

Le candidature devono essere proposte da almeno tre associazioni socie e formulate utilizzando il modello reso disponibile da CSV Lazio.

La scelta del candidato deve essere collegiale ed interessare il rispettivo organo di governo e, per nessuna ragione, la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente. A tal fine ogni candidatura deve essere supportata da una delibera dell'organo di governo delle associazioni Socie interessate e trasmessa unitamente al relativo verbale.

I candidati al Collegio dei Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2397 del codice civile.

a. Presentazione candidature

Le candidature devono pervenire a CSV Lazio entro il 30° giorno precedente la data dell'Assemblea. Qualora non pervenissero candidature sufficienti a coprire il numero di Consiglieri da eleggere il Presidente di CSV Lazio fissa un nuovo termine e ne dà comunicazione ai Soci.

La candidatura va inviata, dalla PEC dell'associazione, o alternativamente dalla segreteria o dalla presidenza della stessa, al seguente indirizzo csvlazio@pec.it

Va corredata da:

- ✓ copia documento di identità del candidato;
- ✓ dichiarazione in cui si attestano i necessari requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento;
- ✓ breve presentazione del candidato e sua fotografia.

b. Esame delle Candidature

La Commissione Elettorale si occuperà di effettuare l'esame delle candidature pervenute.

La candidatura è considerata valida solo se effettivamente pervenuta a CSV Lazio nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Le candidature pervenute dai Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali sono accettate con riserva dalla Commissione Elettorale e acquisiscono piena validità al momento della regolarizzazione che deve risultare effettiva entro il 15° giorno precedente la data dell'Assemblea Elettiva: fa prova l'estratto conto bancario di CSV Lazio.

La Commissione Elettorale dovrà dare comunicazione dell'esito dell'esame agli interessati, per il tramite del Presidente di CSV Lazio, entro e non oltre il 20° giorno precedente l'Assemblea

In caso di documentazione non idonea o insufficiente, gli interessati avranno tre giorni di tempo per inviare le necessarie modifiche e/o integrazioni

La Commissione Elettorale, al termine del processo, comunicherà l'esito della verifica al Presidente di CSV Lazio in modo tale che possa dare comunicazione ai Soci.

In caso di inerzia della Commissione Elettorale ed al fine di rispettare detto termine temporale, il Presidente provvede autonomamente a detta valutazione.

c. Azione informativa

Al fine di garantire la massima informazione, trasparenza e partecipazione di tutti i Soci si provvederà:

- ✓ a dare notizia, attraverso gli strumenti comunicativi del CSV Lazio, dell'Assemblea Elettiva e del processo elettorale;
- ✓ predisporre e mettere a disposizione dei Soci i modelli relativi alle candidature e alle dichiarazioni dei candidati,

Il Presidente di CSV Lazio dà comunicazione a tutti i Soci delle candidature pervenute e ritenute valide dalla Commissione Elettorale entro il 15° giorno precedente l'Assemblea.

3. Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale, che giudica in merito alla validità delle candidature agli organi sociali e sovrintende alle procedure elettorali di competenza assembleare, è composta da 5 membri, di cui 3 effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea di CSV Lazio nella seduta precedente a quella elettiva.

Nella stessa seduta l'Assemblea del CSV Lazio delibererà in merito ai seguenti punti:

- ✓ determina il numero dei componenti il Comitato Direttivo, definendo il numero dei vicepresidenti, di cui uno vicario (art. 11 comma c Statuto)
- ✓ determina il numero di preferenze che possono essere espresse da ogni rappresentante, che comunque non potranno essere minori di 3 e maggiori di 7

Può far parte della Commissione Elettorale chiunque, risponda ai requisiti del presente Regolamento.

Il ruolo di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CSV Lazio e con la candidatura agli organi sociali di CSV Lazio

a. Commissione Elettorale: elezione

L'Assemblea elegge i componenti della Commissione Elettorale con votazione a scrutinio segreto su Lista composta dai candidati proposti dai soci in occasione della convocazione dell'Assemblea o durante lo svolgimento della stessa. Ogni rappresentante dei CSV Soci, presente anche per delega, esprime fino ad un massimo di 3 preferenze. In base alla graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti, i primi 3 costituiranno i membri titolari, mentre gli altri 2 in ordine di graduatoria saranno membri supplenti. Questi ultimi subentrano in ruolo, secondo l'ordine determinato dalle preferenze ottenute, in caso di dimissioni o per decadenza rilevata dal Collegio dei Garanti. In caso di parità di numero di preferenze, prevale il candidato più giovane per età.

b. Commissione Elettorale: funzionamento

La Commissione Elettorale elegge al proprio interno un presidente ed un segretario.

Svolge le seguenti funzioni:

- ✓ verificare e dichiarare valide le candidature pervenute, anche successivamente alla Assemblea elettorale di fine mandato;
- ✓ sovrintendere e verificare le operazioni di voto;

- ✓ effettuare le operazioni di scrutinio delle schede;
- ✓ redigere il verbale con l'esito delle votazioni, controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale;
- ✓ raccogliere e riportare in Assemblea eventuali contestazioni e/o segnalazioni di irregolarità.

Durante l'Assemblea elettiva la Commissione Elettorale deve operare con almeno 3 componenti. Nel caso in cui, all'inizio dell'Assemblea elettiva, i componenti presenti fossero in numero inferiore, l'Assemblea integra la composizione della Commissione Elettorale fino al raggiungimento delle 3 unità. L'integrazione avviene, attingendo dai supplenti se presenti, e comunque nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti.

Fino all'elezione di una nuova Commissione Elettorale, rimane in carica l'ultima Commissione Elettorale comunque eletta dall'Assemblea di CSV Lazio

La Commissione Elettorale, anche attraverso consultazione a distanza, decide a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della Commissione Elettorale sono inappellabili ma non sanano l'eventuale assenza di requisiti personali dei candidati inseriti nelle rispettive Liste che, in caso di elezione, ne provocano la decadenza in qualsiasi momento vengano appurate.

4. Esercizio del voto in Assemblea Elettiva

Il voto per l'elezione degli organi sociali è segreto e si esprime tramite scheda elettorale firmata dal Presidente e da 2 membri della Commissione Elettorale.

Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati i nomi dei candidati in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta a sorte per iniziativa del Presidente della Commissione Elettorale o in caso di inerzia dal Presidente di CSV Lazio.

Ogni rappresentante dei Soci, presente anche per delega, esprime da un minimo di 3 ad un massimo di 7 preferenze a seconda delle deliberazioni dell'Assemblea in merito.

Al fine di garantire la libertà e segretezza del voto deve essere approntata una o più cabine elettorali o, in alternativa, messo a disposizione un locale o uno spazio idoneo allo scopo. Per lo stesso fine, deve essere anche predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto.

La votazione deve avvenire nell'arco di tempo e nel luogo indicato dal Presidente della Commissione Elettorale durante l'Assemblea elettiva.

Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio pubblico.

Sono considerate nulle le schede che portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili. Sono considerate nulle le schede che riportano un numero di preferenze maggiore di quanto consentito.

Il Segretario della Commissione Elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.

La Commissione Elettorale decide, immediatamente ed a maggioranza dei suoi componenti, sulle questioni di sua competenza che dovessero sorgere; delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutinio.

Le elezioni sono valide qualora abbiano votato almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto mentre il ballottaggio è valido qualunque sia il numero dei votanti.

Il risultato delle votazioni è comunicato all'Assemblea dal Presidente della Commissione Elettorale.

5. Comitato Direttivo: Elezioni

Risultano eletti, nel numero determinato dalla delibera del Comitato Direttivo, i primi candidati in base al numero di preferenze valide ottenute. Al fine di favorire una presenza di entrambi i generi, nell'individuazione degli eletti si dovrà verificare l'elezione di almeno il 40% delle persone di genere diverso dalla maggioranza degli eletti. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre al ballottaggio fra tutti i candidati con pari

numero di preferenze. Il ballottaggio avviene con le medesime modalità di voto ad eccezione del numero di preferenze esprimibili che in questo caso è di una. In caso di ulteriore parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.

6. Collegio dei Sindaci: elezioni

L'Assemblea elegge i candidati al Collegio dei Sindaci sulla base della Lista consegnata dalla Commissione Elettorale.

- ✓ Ogni rappresentante in Assemblea presente anche per delega potrà esprimere fino a tre preferenze.
- ✓ La votazione e lo spoglio delle schede si svolgeranno nelle stesse modalità previste per l'elezione del Comitato Direttivo.
- ✓ In base alla graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti, i primi tre costituiranno i membri effettivi, i secondi due i membri supplenti.
- ✓ In caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.

L'eventuale assenza di membri supplenti non comporta l'obbligo di nuove elezioni.

7. Collegio dei Garanti: elezioni

L'Assemblea elegge i candidati a Garanti sulla base della Lista consegnata dalla Commissione Elettorale.

- ✓ Ogni rappresentante in Assemblea presente anche per delega potrà esprimere fino a tre preferenze.
- ✓ La votazione e lo spoglio delle schede si svolgeranno nelle stesse modalità previste per l'elezione del Comitato Direttivo.
- ✓ In base alla graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti, i primi tre costituiranno i membri effettivi, i secondi due i membri supplenti.
- ✓ In caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.

L'eventuale assenza di membri supplenti non comporta l'obbligo di nuove elezioni.

8. Presidente e Vicepresidenti: elezioni

Il Comitato Direttivo si insedia entro 14 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva

È convocato dal Consigliere anziano; in caso di inerzia, lo sostituisce il Presidente uscente.

Il Comitato Direttivo nel suo primo incontro elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti, il Presidente.

Successivamente, nella medesima seduta, su proposta del Presidente, il Comitato Direttivo elegge a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti il o i Vicepresidenti. In caso di più Vicepresidenti l'elezione avviene disgiuntamente e chi ha più voti assume la carica di Vicepresidente vicario.

9. Sostituzioni

In caso di impedimento permanente o di dimissioni di un componente del Comitato Direttivo, si provvede alla sua sostituzione.

La sostituzione del Consigliere avviene attraverso Cooptazione del primo dei non eletti come risultante dall'esito delle votazioni in Assemblea Elettiva

In caso di assenza di possibili sostituti, il Presidente indice nuove elezioni: tale disposizione può essere sospesa per decisione del Comitato Direttivo negli ultimi 12 mesi del suo mandato.

a. Sostituzione di un Vicepresidente:

Qualora siano in carica più Vicepresidenti e si renda necessaria la sostituzione di uno di loro, il Presidente metterà l'argomento all'ordine del giorno del Comitato Direttivo nei successivi 3 mesi.

Qualora il Vicepresidente dimissionario sia il Vicepresidente vicario, ne svolgerà temporaneamente le funzioni il Vicepresidente più anziano per età.

b. Sostituzione componenti Collegio dei Sindaci e Collegio dei Garanti

In assenza di supplenti ed in caso di decadenza di un Revisore dei Conti effettivo, il Comitato Direttivo, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, integra la composizione del Collegio con un nuovo Revisore dei Conti che sarà sottoposta a ratifica della successiva Assemblea.

In assenza di supplenti ed in caso di decadenza di un Garante effettivo, il Comitato Direttivo, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, integra la composizione del Collegio con un nuovo Garante che sarà sottoposto a ratifica della successiva Assemblea.